

Tribunale per i Minorenni di Brescia

Via Malta n. 12

N. 180/2002 R.G.C.C.

N. 1736 Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.:

Marisa Nebbia

Laura D'Urbino

Antonio Ravasio

Barbara Casa

ha pronunciato il seguente

Presidente rel.

Giudice

Giudice Onorario

Giudice Onorario

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 317/bis, 330, 333, 336 c.c. presentato da [redacted], assistito e rappresentato dall' Avv. M. Tirini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia dell'Avv P. Bonetti, ricorso con il quale il predetto chiede l'affido provvisorio a sé della figlia minore [redacted] nata il [redacted] (MN) da una relazione more uxorio con [redacted], cittadina russa, nonché, in via definitiva, la decadenza dalla potestà della madre sulla figlia minore o comunque, ai sensi dell'art. 333 c.c., qualunque altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore predetta;

sentito il ricorrente all'udienza del 18/4/2002 innanzi al GR, e non sentita la resistente perché attualmente se ne sconosce il recapito;

premesso che quest'ultima si è allontanata con la figlia, e senza informare il padre, dall'abitazione sita in [redacted] (Mn), luogo di residenza del nucleo, ove conviveva con costui e con la bambina (cfr. certificato di residenza in atti), e che allo stato non solo non ha fatto ritorno presso l'abitazione predetta ma si è altresì rifiutata di fornire al ricorrente il recapito proprio e della figlia al solo apparente scopo di ottenere dallo stesso l'autorizzazione a che la minore possa avere cittadinanza e passaporto russo (cfr. documentazione in atti, e segnatamente missive della resistente a [redacted]);

premesso altresì che l'unica notizia in possesso del padre è che madre e figlia si trovano in Germania e che il padre medesimo ha inoltrato all'uopo richiesta di rimpatrio della minore ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione dell'Aja tramite l'Autorità Centrale ed ha richiesto l'intervento dell'Interpol depositando denuncia - querela contro la madre in data 8/2/2002 (cfr. relativi documenti allegati al ricorso);

considerato che a mente dell'art. 317bis c.c. l'esercizio della potestà sul figlio naturale spetta congiuntamente ad entrambi i genitori se conviventi e ritenuto pertanto che il trasferimento della bambina all'estero, avvenuto durante la convivenza dei genitori medesimi, è stato illecito perché il padre non ne è stato informato, ed ha rappresentato una palese sottrazione della minore alla sua potestà, e ciò indipendentemente dai motivi che hanno spinto la madre al gesto;

considerato altresì che quest'ultima con la sua condotta si sottrae al contraddittorio;

ritenuto che la minore non può essere privata della figura paterna per sola arbitraria volontà della madre;

letto il parere conforme del PM;

visti gli art. 317/bis e 336 c.c., 737 e segg. c.p.c.

~~PCIA~~

POH

pronunciando in via provvisoria

affida

la minore in via esclusiva al padre quale genitore che allo stato appare maggiormente idoneo;

autorizza

fin d'ora la madre, qualora fosse disposto il rimpatrio della figlia dalla competente Autorità, ad incontrare la figlia predetta una volta alla settimana presso il Servizio Sociale competente sul luogo di residenza del padre, ovvero presso tale residenza se il padre vi acconsente;

Incarica

il Servizio Sociale medesimo di avviare indagine sul nucleo paterno riferendo tempestivamente al TM l'eventuale rimpatrio della minore;

prescrive

al padre affidatario di fornire immediatamente al Servizio Sociale di cui sopra la relativa notizia;

riserva

ogni ulteriore decisione sul ricorso all'esito del procedimento per il rimpatrio ed alla relazione Sociale che si richiede entro tre mesi.

SI NOTIFICHI

- al P.M. sede

- al padre al dom. eletto anche con fax

(051 - 758939)

- al Servizio Sociale competente anche con fax

Brescia, il 29/4/02

IL CANCELLIERE

Elvira Cortigiani

IL PRESIDENTE

U. U. U.